

e certo per parecchi mesi — arresterebbero del tutto, il ritmo delle liquidazioni, con grave pregiudizio degli interessati.

« Inoltre, quando anche fosse dimostrata la pratica possibilità di diminuire, naturalmente di poco, la media del tempo ora occorrente, dalla domanda al provvedimento liquidatorio, e pur non tenendo nel debito conto che in buona parte i ritardi sono dovuti agli atti esecutivi (pagamento) — per i quali, ad evitare frodi e duplicati fra i vari uffici liquidatori, sarebbe pur sempre necessario il controllo del servizio centrale — è da pensare alle gravi ragioni di malcontento cui darebbe luogo l'assai probabile discordanza dei vari giudicati che ora sono improntati alla più rigorosa uniformità di criteri e di indirizzo.

« Senza dire che un esperimento fatto, proprio, con i pretori, ai quali, con il decreto luogotenenziale 15 marzo 1917, n. 487, fu data facoltà di concedere, ai genitori dei militari defunti, una quota alimentare sulla pensione spettante alle vedove di questi, ha dimostrato che è possibile trascinare dei giudizi di liquidazione per mesi ed anni, senza alcun risultato apprezzabile.

« Non sembra, dunque, che, per lo stato di fatto dell'organismo preposto alle liquidazioni delle pensioni di guerra, ora in continua ascesa, e per quanto è possibile arguire dalle difficoltà che, in ogni caso, sarebbero da affrontare e superare, sia conveniente portare nel servizio la riforma radicale proposta dell'onorevole interrogante; più utile appare migliorare e perfezionare l'organismo esistente e a ciò, appunto, tende con cura assidua e con fondata fiducia, il Ministero del tesoro continuando nell'opera iniziata, anche, prima che venisse soppresso il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

« *Il sottosegretario di Stato per il tesoro*  
« FINOCCHIARO-APRILE ANDREA ».

**Sandrini.** — *Al ministro dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni di giustizia, che mentre hanno consentita l'approvazione per decreto Reale dei nuovi organici delle Amministrazioni provinciali scolastiche e di quelli del Genio civile, hanno invece ritardato un pari provvedimento per un'Amministrazione così benemerita come quella degli archivi di Stato ».

RISPOSTA. — « Con decreto Reale 7 marzo scorso, è stato approvato il nuovo organico anche per il personale degli archivi di Stato.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« GRASSI ».

**Sandulli.** — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda urgente procedere alla rapida trasformazione degli stabilimenti militari di produzione bellica ».

RISPOSTA. — « La rapida trasformazione degli stabilimenti militari di produzione bellica ha, già da tempo, formato oggetto di studio da parte del Ministero della guerra. Apposito delegato di questa Amministrazione fa parte della Commissione, nominata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed incaricata di procedere allo studio dell'industrializzazione degli Stabilimenti militari. Appena noti i risultati di tali studi, saranno adottati i provvedimenti esecutivi che saranno del caso.

« Nel frattempo, per utilizzare materie prime e mezzi esistenti negli Stabilimenti militari, si sono assunte lavorazioni di materiali non bellici per conto di altre Amministrazioni statali.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« AGNELLI ».

**Sandulli.** — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — « Per sapere se non creda opportuno ed equo sospendere provvisoriamente l'applicazione della disposizione del decreto 21 dicembre 1919 con cui si stabiliva che i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie a 65 anni e con 40 anni di servizio debbano essere messi a riposo.

« Essa più utilmente ed umanamente potrebbe essere attuata quando le condizioni di vita avranno ripreso il loro ritorno normale per impedire che i componenti di una benemerita classe finora trascurata debbano negli ultimi anni di vita lottare contro i disagi e le ristrettezze economiche ».

RISPOSTA. — « La disposizione relativa al collocamento a riposo dei funzionari di cancelleria aventi 65 anni di età e 40 anni di servizio, non è che l'applicazione a questa categoria di funzionari della norma generale contenuta nell'articolo 59 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 1971, relativo a tutte le altre amministrazioni dello Stato, con la qual norma si volle provvedere ad uno svecchiamento e ad una selezione del personale attualmente in servizio, nell'intento di far rimanere negli uffici funzionari più fattivi, inquadrati in ruolo meno numeroso del passato.

« Però il Ministero, rendendosi conto della posizione dei funzionari che debbono essere collocati a riposo, provvide a conceder loro una indennità speciale (articolo 58 e 59 decreto n. 1971); concessione di non trascurabile importanza, specialmente laddove si ricordi che, con altro decreto, pure del 23 ottobre 1919 venne notevolmente migliorata la condizione dei funzionari collocati a riposo.

« Non può quindi disporsi alcuna sospensione, la quale frustrerebbe tutti gli effetti delle norme accennate, e solo si è disposto con decreto in corso, che i collocamenti a riposo dei funzionari